



COMUNE DI ACERRA

Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999))

www.comune.acerra.na.it

Ordinanza n. 35 del 07/05/2020

Oggetto: Ulteriore misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Riapertura al pubblico dei cimiteri comunali e istruzioni organizzative.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il DPCM del 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto DPCM del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il DPCM dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il DPCM del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM del 1 aprile 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero della Salute 0012302-08/04/2020-DGPRES-DIGIPRES-P recante “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e cremazione”;

Visto il DPCM del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus sul territorio regionale;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 30/04/2020, con la quale, tra l'altro, sulla base delle disposizioni legislative ivi citate e per le motivazioni ivi indicate, sono state confermate, fino al giorno 11 maggio 2020, le misure di contenimento del contagio da Coronavirus già adottate con l'Ordinanza n. 16 del 15/03/2020 - Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali”;

Rilevato:

- secondo quanto già verificatosi nei Paesi nei quali l'epidemia si è manifestata in origine, è verosimile che possa verificarsi una recrudescenza dei contagi che potrebbe comportare a sua volta una nuova ondata di contagi e pertanto i risultati positivi ad oggi conseguiti nel contenimento della diffusione della malattia non sono sufficienti ad eliminare le misure di prevenzione ad oggi poste in essere;
- in tale ottica, ai fini della ripresa delle attività, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute degli addetti e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

Alla luce dei dati favorevoli sulla attuale situazione epidemiologica nel territorio regionale rispetto alla reale diffusione del contagio da Covid-19, tali da poter consentire ipotesi concrete di allentamento quantomeno delle restrizioni disposte a livello locale;

Registrati, in tale direzione, gli inviti pressanti provenienti dalla larga maggioranza dei cittadini volti a poter riprendere, pure con l'adozione delle più idonee misure preventive ed anche a mezzo contingentamento degli ingressi, le visite ai defunti;

Dato atto dell'elevato valore che nella nostra cultura riveste il culto dei defunti e degli effetti benefici che l'esercizio stesso del culto produce sul benessere psico-fisico di molti cittadini, soprattutto nei casi dei giovani vite spezzate;

Ritenuto, per quanto sopra, poter provvedere nella direzione richiesta dai cittadini, disponendo, tenuto conto della conformazione dei luoghi, le seguenti istruzioni:

- le visite ai defunti saranno consentite tutti i giorni della settimana, tranne il martedì perché i cimiteri restano chiusi;
- i cimiteri osserveranno l'orario continuato di apertura dalle ore 7:00 alle ore 19:00;
- l'accesso all'interno dei cimiteri è consentito da ciascun ingresso (ingresso principale cimitero monumentale, ingresso cimitero nuovo e ingresso cimitero nuovissimo) nel rispetto dei limiti numerici vale a dire non più di 50 persone per volta;
- i visitatori potranno trattenersi all'interno dei cimiteri per non più di 60 minuti;
- i visitatori potranno accedere all'interno dei cimiteri solo ed esclusivamente se dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 16 del D.L. n. 18/2020, così come indicato al punto 4 dell'Ordinanza n. 41 del 01/05/2020 del Presidente della Regione Campania;
- è fatto obbligo di rispettare tassativamente, sia in prossimità degli ingressi dei cimiteri che all'interno degli stessi, il prescritto distanziamento sociale di almeno un metro, così come previsto dal DPCM 26/04/2020;
- è fatto obbligo per i cittadini di astenersi dalla visita ai defunti in presenza della sintomatologia da Covid-19, ovvero infezione respiratoria acuta, febbre (maggiore di 37,5° C) tosse e dispnea, i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
- gli ingressi dei cimiteri saranno presidiati dal personale dell'Ente munito di termometro ad infrarossi per il controllo della temperatura corporea dei visitatori;
- è vietata la vendita itinerante/ambulante e su postazione fissa all'esterno dei cimiteri fino a lunedì 18 maggio 2020;
- per tutte le altre attività all'interno dei Cimiteri, restano salve le disposizioni recate dalla circolare del Ministero della Salute 0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES-P;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art.32. che dispone "... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

Richiamato l'art.50 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale, al comma 5 recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale ..."

Con i poteri di Autorità sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti disciplinanti la materia, nonché ai sensi dell'art. 50 comma 3 del T.U.O.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per le ragioni ed ai sensi delle disposizioni e misure menzionate in premessa, in via precauzionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio comunale, **a decorrere da mercoledì 13 maggio 2020** la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali, disponendo, tenuto conto della conformazione dei luoghi, le seguenti istruzioni:

- le visite ai defunti saranno consentite tutti i giorni della settimana, tranne il martedì perché i cimiteri restano chiusi;
- i cimiteri osserveranno l'orario continuato di apertura dalle ore 7:00 alle ore 19:00;

- l'accesso all'interno dei cimiteri è consentito da ciascun ingresso (ingresso principale cimitero monumentale, ingresso cimitero nuovo e ingresso cimitero nuovissimo) nel rispetto dei limiti numerici vale a dire non più di 50 persone per volta;
- i visitatori potranno trattenersi all'interno dei cimiteri per non più di 60 minuti;
- i visitatori potranno accedere all'interno dei cimiteri solo ed esclusivamente se dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 16 del D.L. n. 18/2020, così come indicato al punto 4 dell'Ordinanza n. 41 del 01/05/2020 del Presidente della Regione Campania;
- è fatto obbligo di rispettare tassativamente, sia in prossimità degli ingressi dei cimiteri che all'interno degli stessi, il prescritto distanziamento sociale di almeno un metro, così come previsto dal DPCM 26/04/2020;
- è fatto obbligo per i cittadini di astenersi dalla visita ai defunti in presenza della sintomatologia da Covid-19, ovvero infezione respiratoria acuta, febbre (maggiore di 37,5° C) tosse e dispnea, i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
- gli ingressi dei cimiteri saranno presidiati dal personale dell'Ente munito di termometro ad infrarossi per il controllo della temperatura corporea dei visitatori;
- è vietata la vendita itinerante/ambulante e su postazione fissa all'esterno dei cimiteri fino a lunedì 18 maggio 2020;
- per tutte le altre attività all'interno dei Cimiteri, restano salve le disposizioni recate dalla circolare del Ministero della Salute 0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES-P;

INDIVIDUA

quale Responsabile del procedimento del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. gg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Dirigente Dott. Giuseppe GARGANO (pec: giuseppe.gargano@pec.comuneacerra.it) a cui devono essere trasmesse eventuali comunicazioni.

DISPONE

che per l'esecuzione della presente ordinanza è incaricato il Comando della Polizia Municipale locale a cui è demandato l'eventuale adozione delle misure sanzionatorie di legge;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune;

che sia data comunicazione alla cittadinanza mediante affissione di manifesti murali sull'intero territorio comunale;

che venga affissa in modo visibile all'ingresso dei cimiteri comunali;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Napoli,
- alla Regione Campania,
- all'Unità di Crisi Regionale COVID-19,
- al Dipartimento di Sanità Pubblica ASL NA2 Nord,
- al locale Commissariato della Polizia di Stato,
- alla Stazione dei Carabinieri di Acerra,
- al Comando della Polizia Municipale locale;
- Al Dirigente dei Servizi Cimiteriali.

AVVERTE

il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza municipale, 07/05/2020

IL SINDACO
Raffaele LETTIERI